

Delibera n° 394

Estratto del processo verbale della seduta del
12 marzo 2021

oggetto:

DLGS 63/2017. BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. DETERMINAZIONE IMPORTO E VALORE ISEE PER L'ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f);

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Richiamato in particolare l'articolo 9, comma 1, del citato D.Lgs. 63/2017, il quale istituisce il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale;

Visto il successivo comma 4 del medesimo articolo 9 del D.Lgs. 63/2017, in base al quale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso al beneficio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 19 gennaio 2021, n. 22, concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

Vista la nota del segretario generale della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, 4 marzo 2021, prot. n. 1504/C9ISTR, con la quale è stato trasmesso il predetto decreto ministeriale, nonché i dettagli tecnici necessari a dare avvio alle procedure di individuazione dei beneficiari del predetto contributo;

Preso atto che il suddetto decreto ministeriale assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 543.447,20 per l'erogazione delle borse di studio dallo stesso disciplinate;

Visti in particolari gli articoli 3 e 4 del succitato decreto ministeriale, in base ai quali le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello di ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15748,78 euro, possono presentare alla Regione istanza di accesso alla borsa di studio;

Preso atto che le Regioni individuano altresì gli importi delle borse di studio, in misura non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro, e gli effettivi beneficiari e trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il 30 marzo 2021;

Preso atto che le borse di studio sono erogate direttamente dallo Stato mediante il sistema dei bonifici domiciliati;

Richiamato l'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), il quale, nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio, disciplina la misura denominata "Dote scuola", a favore degli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

Ricordato che alla concessione del contributo "Dote scuola" provvede l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);

Richiamata la propria deliberazione n. 330 del 5 marzo 2021 con cui sono state approvate le "Linee guida triennali per il diritto allo studio" di cui all'articolo 32 della legge regionale 13/2018;

Ritenuto di:

- determinare in euro 200 l'importo della borsa di studio;
- determinare in euro 10.000,00 il limite massimo di ISEE per accedere al beneficio. Si fa riferimento all'ISEE in corso di validità per l'anno 2021;

- determinare le medesime modalità e tempistiche di presentazione delle domande previste per la misura denominata "Dote scuola" di cui all'articolo 9 della legge regionale 13/2018, così come individuate dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) con propri atti;
- stabilire che l'elenco è redatto in forma di graduatoria in ordine di ISEE crescente;
- stabilire che nel caso in cui il numero dei beneficiari sia superiore al numero di borse di studio erogabili in base ai fondi assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'elenco è formato dai beneficiari aventi un posto utile in graduatoria in ordine di ISEE crescente fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di ISEE si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- stabilire che nel caso in cui il numero dei beneficiari sia inferiore al numero delle borse di studio erogabili in base alle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'importo della borsa di studio è proporzionalmente aumentato per tutti i beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- di autorizzare ARDIS alla raccolta delle domande, alla formazione degli elenchi dei beneficiari e alla trasmissione degli elenchi al Ministero dell'Istruzione, nonché alla richiesta di proroga del termine di trasmissione, in quanto non compatibile con la conclusione delle attività di individuazione dei beneficiari;

Ricordato che il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito delle attività finalizzate all'assegnazione delle predette borse di studio, è Titolare del trattamento dei dati, così come definito dall'articolo 4 del Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016, recante disposizioni relative alla protezione dei dati personali (di seguito GDPR);

Preso atto che le Regioni, ai fini dell'invio dei dati, operano quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;

Visto lo schema di contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con la sopraccitata nota (allegato 1);

Ritenuto di approvare il predetto schema di contratto;

Dato atto che alla sottoscrizione del contratto provvederà ARDIS, nell'ambito delle attività autorizzate con il presente atto;

Su proposta dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per quanto in premessa indicato, di stabilire in euro 200,00 l'importo della borsa di studio prevista dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 63/2017;
2. di determinare in euro 10.000,00 il limite massimo di ISEE per accedere al beneficio di cui al precedente punto 1. Si fa riferimento all'ISEE in corso di validità per l'anno 2021;
3. di determinare le medesime modalità e tempistiche di presentazione delle domande previste per la misura denominata "Dote scuola" di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), così come determinati da ARDIS con propri atti;
4. di stabilire che l'elenco è redatto in forma di graduatoria in ordine di ISEE crescente.
5. di stabilire che nel caso in cui il numero dei beneficiari sia:
 - superiore al numero di borse di studio erogabili in base ai fondi assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'elenco è formato dai beneficiari aventi un posto utile in graduatoria in ordine di ISEE crescente

- fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di ISEE si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- inferiore al numero delle borse di studio erogabili in base alle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'importo della borsa di studio è proporzionalmente aumentato per tutti i beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- 6.** di autorizzare ARDIS:
- alla raccolta delle domande;
 - alla formazione degli elenchi dei beneficiari;
 - alla trasmissione degli elenchi al Ministero dell'Istruzione, nonché alla richiesta di proroga del termine di trasmissione degli elenchi, in quanto non compatibile con la conclusione delle attività di individuazione dei beneficiari.
- 7.** di approvare lo schema di contratto per la disciplina delle attività di trattamento dei dati personali relativi alle borse di studio previste dal decreto legislativo 63/2017, come da allegato 1) al presente atto;
- 8.** Si dà atto che alla sottoscrizione del contratto provvederà ARDIS nell'ambito delle attività autorizzate con il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE